

Proc. n. 762 / 2007
GIUDICE D.M. MIRELLA SCHILLACI

Avv. CARMELO DI PAOLA
Via Ing. M... 18
Tel. 0932. 4442
97100 RAGUSA

TRIBUNALE DI MESSINA

Atto di citazione

Il dott. **FERA AGOSTINO**, nato a Bernalda (MT) il 13.06.1938, residente a Ragusa in via Ducezio n.11, rappresentato e difeso per mandato in calce al presente atto dall'avv. Carmelo Di Paola del foro di Ragusa e dall'avv. Giovanni Gulino del foro di Messina, elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio di quest'ultimo Strada S. Giacomo n. 19, is. 313,

cita

SPADARO BIAGIO, nato a Monterosso Almo il 4.10.1944, residente a S. Croce Camerina, c.da Sughero, a comparire avanti il Tribunale di Messina per l'udienza del 10 maggio 2007, ore di rito, con l'invito a comparire ed a costituirsi almeno venti giorni prima nelle forme e nei termini dell'art. 166 c.p.c. e con l'avvertenza che la comparizione tardiva comporterà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che non comparendo si procederà in sua contumacia per sentire accogliere la seguente domanda.

1.1 – L'odierno convenuto dr. Biagio Spadaro è imputato avanti il Tribunale di Reggio Calabria del delitto di calunnia aggravata ai danni dell'attore dr. Agostino Fera, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, ed il relativo procedimento iscritto al n. 608/1998 RGNR (ultima udienza utile 07.04.2005 avanti il Giudice Monocratico dr.ssa Cotroneo) è attualmente sospeso in attesa che venga nuovamente fissata udienza di discussione dopo che la VI Sez. della Suprema Corte di Cassazione ha rigettato l'istanza di rimessione ad altra sede per legittima suspicione sollevata dallo Spadaro (doc. n.1) avverso il Tribunale penale di Reggio Calabria. Al riguardo si fa presente che lo Spadaro

aveva ricusato, ovviamente senza successo, persino anche la VII Sez., determinando ancora una volta, come suo costume, il ritardo delle decisioni sempre a lui contrarie da parte dell'Autorità Giudiziaria. -

2.1 – La vicenda affonda le sue radici in un inveterato astio che lo Spadaro, già direttore del carcere di Ragusa, nutre contro il Dr. Fera in conseguenza di un procedimento penale a suo tempo subito avanti il Tribunale di Ragusa e che, per altro, ebbe una conclusione favorevole per l'odierno convenuto, sia pure ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p. -

In questa sede sarebbe tedioso elencare la congerie di esposti e denunce presentati dallo Spadaro, specie dopo la sua incriminazione per calunnia, nei confronti del dr. Fera e probabilmente basterà dire che il convenuto si è fatto addirittura promotore di una interrogazione parlamentare (assolutamente infondata e comunque poi ritirata) da parte di tre senatori del P.d.C.I., tra cui l'ex ministro Diliberto, di cui egli, dopo avere militato nel partito di Forza Italia facendosi anche eleggere consigliere provinciale, è divenuto rappresentante in qualche modo della sezione di Ragusa, per dare un'idea dell'accanimento che lo anima, se non fosse per il fatto che lo Spadaro non pago di quanto sopra ha pensato di rincarare la dose addirittura mediante la creazione di un sito internet ad hoc dedicato interamente al dr. Fera.- E da ultimo la sua persecuzione farneticante è proseguita con l'invio dell'allegata lettera (doc. n. 2) a tutti i soci e rappresentanti del Lions Club, da cui è stato espulso a causa di certi suoi comportamenti, che dà l'idea esatta della sua personalità, dei suoi sproloqui calunniosi e velenosi e del suo rifiuto a sottoporsi al giudizio dell'Autorità Giudiziaria.-

Il sito è denominato “giustiziaesfatta.com” e già nei titoli di apertura (doc. n. 3) si coglie la misura e la portata del dominio che si prefigge “*in primo luogo di*

ridurre in pristino la LEGALITA' presso la procura della Repubblica di Ragusa, restituendo la perduta fiducia nella giustizia penale alle popolazioni iblee, indignate per il permanere ad oltranza nel tribunale che occupa da 38 anni del plurindagato procuratore Fera Agostino, nonostante già da qualche lustro ne sia stata chiesta la rimozione da più parti e da ultimo anche dal già ministro di Grazia e Giustizia On. Prof. Oliviero Diliberto, ben consapevole dei fatti, con la storica interrogazione parlamentare del 4 ottobre 2005, dai contenuti pesanti come macigni, che hanno occupato le prime pagine anche del Corriere della Sera."

Si badi che l'attore è stato iscritto nel registro degli indagati soltanto, e ogni volta, a seguito delle continue e strumentali denunce mossegli a getto continuo dal convenuto, denunce tutte ad oggi sempre archiviate, e però ugualmente servite allo Spadaro per scrivere che il Dr. Fera è plurindagato, ma senza che mai l'odierno attore sia mai stato coinvolto a qualunque titolo e per qualsivoglia ragione in procedimenti di qualunque genere. (Pae - P.A.)

Il sito prosegue quindi con una serie di ulteriori considerazioni sempre dello stesso tenore mentre a fianco della prima pagina fanno bella mostra di se tutta una serie di articoli elencati cronologicamente, tutti a firma dello Spadaro e tutti con lo stesso tema per come dimostrato dai singoli titoli:

- 1 - X *Caso Ragusa: la rimozione di Agostino Fera dalla Procura è necessaria (15.05.2005);*
- 2 - X *Improcrastinabile l'allontanamento coatto del vertice della procura della Repubblica di Ragusa (07.08.2005);*
- 3 - X *Oliviero Diliberto, Cosimo Sgorbio e Gabriella Pistone: rimuovere il procuratore Fera (07.10.2005);*

- 4 E' scaduta l'ora del procuratore Fera, lasci la procura di Ragusa (14.10.2005);
- 5 La genesi del caso "Fera" è negli atti prolusivi agli arresti del presidente Mauro (20.10.2005);
- 6 Il procuratore Fera accusa e sfida l'Esecutivo(14.02.2006);
- 7 Le esternazioni del procuratore Fera apparse sulla stampa del 12 febbraio scorso: un sintomo di debolezza, un disperato tentativo di recupero della perduta credibilità (18.02.2006);
- 8 Procura, Mafia, Politica, Affari: il ruolo antistato del procuratore Fera a far tempo dall'omicidio dell'ing. Angelo Tumino del febbraio 1972, di cui orientò le prime indagini e da cui sarebbe scaturito quello del giornalista Giovanni Spampinato assassinato dal figlio dell'allora presidente del tribunale di Ragusa (18.04.2006);
- 9 Fera Agostino ed i capi clan Dominante Carbonaro (24.04.2006);
- 10 Come il Fera beffò il Procuratore Generale della Repubblica di Catania Dott. Di Mauro (05.05.2006);
- 11 Il P.M. Dr. Emanuele Di Quattro vittima inconsapevole della diabolica corruzione di atti giudiziari concepita dal Fera ed eseguita dai suoi complici per soffocare lo scandalo che l'avrebbe travolto insieme ai suoi amici coindagati e consoci Lions (21.06.2006);
- 12 Sul caso Fera-Spadaro emblematico delle collusioni tra mafia, magistratura, politica ed affari, il 25 sett 2006 la Corte Suprema di Cassazione deciderà se spostare il processo in altra sede

(22.09.2006);

- 13 *L'insipienza del procuratore Fera Agostino e la fierezza della prof. Fulvia Cappellacci, ex-moglie di Spadaro, tipica delle sue radici statunitensi (29.09.2006);*
- 14 *La condanna di Carlo Ruta: un insulto all'art. 21 della Costituzione ed alle leggi che ne discendono (2.10.2006);*
- 15 *Il p.m. Agostino Fera e gli omicidi dell'ing. Angelo Tumino e del giornalista Giovanni Spampinato. Richiesta la riapertura delle indagini (23.10.2006);*
- 16 *II° ed ultima parte de: "gli omicidi Tumino-Spampinato" le cui prime indagini furono gestite dal p.m. Fera Agostino (26.10.2006).*

Questi i titoli degli articoli, il cui contenuto si può leggere cliccando su ogni singolo titolo.

Superfluo dire che il contenuto di ciascuno di essi (doc. n.4) non solo è assolutamente falso ed infondato, ma è anche – ovviamente – a senso unico: una serie di attacchi, contumelie, offese, diffamazioni e gratuite calunnie ai danni del Procuratore della Repubblica di Ragusa, dipinto come peggio non potrebbe essere con un unico e costante obiettivo: dipingerlo nel peggiore dei modi onde minarne la credibilità e provocarne il suo allontanamento dalla Procura della Repubblica di Ragusa.

3.1 – A fronte di quanto sopra è di solare evidenza che l'attore da tempo è vittima di una sistematica e ben articolata calunnia – continuata ed aggravata – posta in essere dal convenuto Spadaro Biagio che in tutti i modi cerca di minare la credibilità, ed è chiaro che una simile condotta dello Spadaro riveste gli estremi di reato per la qual cosa è stata fatta, e si tornerà a fare, debita denuncia.

E però l'attore ritiene che sia opportuno fare valere anche in sede civile le sue ragioni e precisamente il diritto alla immagine ed alla personalità – da tutelarsi mediante ordine immediato di oscuramento del sito – nonché il diritto al risarcimento dei danni morali che nella fattispecie sono ingentissimi stante la sistematica, costante e duratura campagna di diffamazione intrapresa dallo Spadaro.

4.1 – Per quanto attiene l'oscuramento del sito si fa presente che è oramai jus receptum che la aggressione diffamatoria perpetrata per via telematica tramite internet può essere fatta cessare mediante un provvedimento di urgenza del Giudice Civile che, mercé l'oscuramento del sito, impedisca che nelle more della azione civile la azione dannosa venga portata a più gravi ed irreparabili conseguenze (cfr. Trib. Teramo 11.12.1997, su Il diritto dell'informazione e dell'informatica, fasc.2, 1998; Trib. Napoli, 16 febbraio 2000, su Giur. napoletana 2000, 255; Trib. Roman sentenza 4 luglio 1998, causa Banca del Salento s.p.a. c/ Restaino Sandro; Trib. Padova, 14.12.1998).

La competenza territoriale è pacificamente da ritenersi quella del Giudice del luogo ove l'offesa è stata perpetrata ed il danno consumato (nella fattispecie il Tribunale di Messina essendo l'attore magistrato in servizio presso il Tribunale di Ragusa) e ciò in quanto la amplissima diffusione della comunicazione via internet fa sì che la comunicazione, e quindi l'offesa, venga perpetrata verso tutti i possibili visitatori del sito, e di quelli dei principali motori di ricerca che raccolgono le notizie di qualsiasi contenuto riguardanti personaggi pubblici, di guisa che è certamente competente anche il Tribunale del luogo ove risiede il soggetto che ha patito l'offesa (Cass. sez. III, ordinanza 6591 dell'8.05.2002).

Inoltre va rimarcato che il sito <http://www.giustiziaesfatta.com> risulta



immesso e mantenuto in rete in palese violazione e contrasto con la normativa vigente. Ai sensi dell'art. 1 della legge 7 marzo 2001 (modificatrice ed integratrice della previgente legge sull'editoria), infatti, va ormai definito prodotto editoriale ogni "prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico...(omissis) ..." e pacificamente, pertanto, al prodotto che assume le dette caratteristiche vanno applicate le disposizioni previste in materia di editoria (cfr. tra le prime pronunce: Tribunale di Napoli, ordinanza del 8.8.1997, Trib.Roma, ordinanza del 6.11.97, Tribunale di Teramo, ordinanza del 11.12.1997).

Non può nutrirsi dubbio alcuno, allora, che il sito in questione, per le caratteristiche di periodicità delle pubblicazioni ivi contenute e per il carattere prevalentemente informativo che lo connota, sia da ritenersi per intero assoggettato alla vigente legge sull'editoria e, come tale, nello stato di fatto, contrastante con le norme di cui alla legge 8 febbraio 1948 n°47.

non pubblica né di
proprietari

L'art.2 della citata normativa, infatti, impone come necessarie l'indicazione nel sito del luogo e della data della pubblicazione (nella fattispecie, il domicilio del server), del nome e del domicilio dello stampatore (nella fattispecie, la sede del provider), del nome del proprietario della testata (nella fattispecie, dell'autore) e, infine, del direttore responsabile.

Indicazioni, quest'ultime, che nel sito in questione risultano del tutto omesse, così come l'indicazione della preventiva registrazione anch'essa da ritenersi come requisito necessario ex art.5 in considerazione del fatto che non può essere negata la qualificazione come "testata" del dominio che per sua stessa definizione ha la pretesa di essere un sito editoriale.

In relazione a quanto sopra si conclude chiedendo che

Piaccia al Tribunale


disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per le causali di cui in narrativa: preliminarmente, ed in via d'urgenza, ordinare l'oscuramento e comunque la immediata cessazione delle pubblicazioni che riguardano l'attore sul sito www.giustizaesfatta.com e disporre che a cura del convenuto venga curata l'espunzione da ogni altro sito di tutte le notizie riguardanti la vicenda Spadaro-Fera; disporre in via cautelare il sequestro e pignoramento di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del convenuto a garanzia del dovuto risarcimento che non potrà essere di certo di modesta entità; condannare altresì il convenuto Spadaro Biagio al risarcimento dei danni subiti dall'attore liquidando gli stessi in €. 2.000.00,00 (duemilioni) o in quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e giusta.

Col favore delle spese e salvo ogni altro diritto.

Come mezzo al fine si producono i documenti descritti in narrativa.

Ragusa-Messina, 26/01/2007

Avv. Carmelo Di Paola



Avv. Giovanni Gulino



Mi rappresentino e difendano, anche separatamente tra loro, con ogni facoltà di legge, gli avvocati Carmelo Di Paola del foro di Ragusa e Giovanni Gulino del foro di Messina. Eleggo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Messina.

Agostino Fera
per intervento
di Carmelo Di Paola

S. Croce Camerina,

Sull'istanza dell'avv. Carmelo Di Paola, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'UNEP presso il Tribunale di Ragusa, ho notificato il sopra esteso atto di citazione a SPADARO BIAGIO mediante consegna di copia conforme all'originale nella sua residenza in S. Croce Camerina, c.da Sughero, ivi facendo consegna di copia a mani *proprie*



S. Croce Camerina 27/1/2007

Nicola Signorina
NICOLA SIGNORINA
UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
U.N.E.P. TRIBUNALE DI RAGUSA